

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione n. 1417 del 30/11/2017**

DPCM 7 agosto 2017 - Riparto del Fondo Integrativo Statale anno 2016 - Individuazione dell'ERSU di Camerino come Ente capofila in nome e per conto di ERDIS per la gestione del contributo straordinario assegnato a seguito degli eventi sismici del 2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di individuare nelle more dell'avvio dell'operatività di ERDIS (Ente unico Regionale per il Diritto allo Studio Superiore) di cui alla L.R. 20 febbraio 2017, n. 20, l'ERSU di Camerino, quale Ente capofila per la gestione del contributo straordinario assegnato dallo Stato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 agosto 2017 alla Regione Marche, nell'ambito del FIS (Fondo Integrativo Statale) 2016, a titolo di solidarietà per le conseguenze degli eventi sismici del 2016;
- 2) di rinviare a successivi atti l'individuazione di modalità e criteri per l'utilizzo del contributo di cui al punto precedente, complessivamente pari a 2.235.800,00 euro;
- 3) di stabilire che la somma di 2.235.800,00 euro venga impegnata e liquidata in favore dell'ERSU di Camerino entro il corrente anno, al fine di garantirne l'utilizzo in conformità con le disposizioni di riferimento.
- 4) che la copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dalla disponibilità di risorse di 2.235.800,00 sul capitolo 2040410001 del bilancio 2017-2019, annualità 2017 correlato al capitolo di entrata 1201010068.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.

Deliberazione n. 1418 del 30/11/2017

Approvazione degli schemi di Convenzione e Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e le Province marchigiane per la gestione dei Centri per l'impiego.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare gli schemi di Convenzione e di Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra la Regione Marche e le Province marchigiane, così come rispettivamente proposti negli allegati 1 e 2 al presente atto quali sue parti integranti, per regolare i rapporti reciproci concernenti la gestione dei Centri per l'impiego, ivi incluse le aree di coordinamento, per l'annualità 2017;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, a sottoscrivere i documenti indicati al punto precedente, autorizzandolo ad apportare, prima della firma, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Allegato 1**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE.****TRA**

La Regione Marche, in persona del Presidente(o suo delegato)....., domiciliato per la carica in Ancona, Via Gentile da Fabriano, di seguito “Regione”

E

La Provincia di....., in persona del Presidente , (o un suo delegato), domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza di, di seguito “Provincia”.

RICHIAMATI

- La legge regionale 3 aprile 2015 n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province” che ha stabilito all’articolo 6, comma 8, lettera b) che la Giunta regionale presenti all’Assemblea legislativa eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali anche nella materia del mercato del lavoro esclusa dal riordino previsto dalla stessa legge regionale.
- L’articolo 15 del decreto legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, detta specifiche misure per garantire la continuità dei servizi per l’impiego e in particolare per garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.
- Il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 che ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo, in particolare agli articoli 11 e 18, le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni Regione e Provincia autonoma, venga sottoscritta una Convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l’Impiego.
- L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015.
- Il rinnovo dell’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22/12/2016.
- Il decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 31/0006639 del 04/07/2017.
- La DGR n. 1188 del 09/10/2017 ad oggetto “Approvazione dello Schema di Convenzione tra il Ministero LPS e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive”.

PREMESSO CHE

- In data 16/10/2017, in attuazione delle disposizioni richiamate e in conformità allo schema di convenzione approvato con DGR n. 1188 del 09/10/2017 è stata stipulata la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato dal Ministro Giuliano Poletti, e la Regione, rappresentata dall'Assessore Loretta Bravi, relativamente alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive per l'anno 2017.
- La convenzione, di cui al precedente punto, stabilisce all'art. 2, punto 1, che la Regione continua a gestire funzionalmente, nell'annualità 2017, il personale della Provincia, assegnato ai Centri per l'impiego e alle loro strutture di raccordo e coordinamento, con le medesime modalità stabilite nella convenzione riferita al biennio 2015-2016, che qui si intende richiamata integralmente, garantendo la costanza delle attività connesse con i servizi e le politiche del lavoro.
- L'art. 3 della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conferma la partecipazione del Dicastero agli oneri, riferiti all'anno 2017, relativi al personale a tempo indeterminato dei Centri per l'impiego della Regione, nonché alle spese di funzionamento di tali strutture, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro del 22/12/2016.
- Con il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 31/0006639 del 04/07/2017 il Ministero LPS assegna alla Regione, per l'anno 2017, per le finalità di cui al punto precedente, la somma di 10.130.241,00 comprensiva anche di un contributo sui costi di funzionamento e di sviluppo dei sistemi informativi e infrastrutture tecnologiche finalizzate al migliore e più efficiente funzionamento dei Centri per l'impiego della Regione, da concertare tra Regione e Province.

Si conviene e stipula quanto segue**Art. 1*****(Ambito di applicazione)***

1. Le premesse e le disposizioni richiamate costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.
2. La convenzione ha carattere di straordinarietà e temporaneità ed è stipulata al fine di garantire la continuità, anche per il 2017, del funzionamento dei servizi pubblici per il lavoro e dell'erogazione delle misure di politica attiva nella Regione, in attuazione del Dlgs. n. 150/2015 e della convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiamata in premessa.

Art. 2***(Oggetto)***

1. Oggetto della presente convenzione è garantire la continuità dei servizi per il lavoro e l'erogazione delle misure di politica attiva che vengono assicurate attraverso le attività svolte dal personale dipendente a tempo indeterminato e determinato della Provincia, funzionalmente assegnato alla Regione Marche a far data dal 01/04/2016, in quanto impiegato nei servizi pubblici per l'impiego e di somministrazione delle politiche attive del lavoro, direttamente presso gli sportelli dei Centri Impiego, nonché presso le strutture di raccordo degli stessi, ivi compreso il personale che cura l'attuazione della L. 68/99, appartenente alle categorie del comparto Regioni/Enti locali alla data del 1° gennaio 2017, e, se del caso, appartenenti all'area II della dirigenza pubblica.

2. La convenzione individua le modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi pubblici per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, e definisce i rapporti e le disposizioni organizzative per l'utilizzo, da parte della Regione, del personale della Provincia firmataria indicato al comma precedente.

Art. 3

(Modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi pubblici per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro)

1. Per lo svolgimento delle attività dei servizi pubblici per l'impiego e di quelle correlate alla somministrazione delle misure di politica attiva del lavoro, la Regione utilizza il personale non dirigente della Provincia e, se già individuato dalla stessa Provincia, il personale dirigente già adibito alle relative funzioni mediante conferma dell'assegnazione temporanea dalla Provincia alla Regione e, in particolare, alle strutture dirigenziali operanti in materia di formazione e servizi per l'impiego, nonché di somministrazione di misure di politica attiva.
2. La Provincia, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, assicura gli atti necessari a garantire la continuità dei servizi; a tale fine ha anche disposto, con formale provvedimento, la proroga al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i servizi per l'impiego e le loro articolazioni di raccordo e coordinamento.
3. La Provincia, per assicurare la migliore funzionalità delle strutture di cui trattasi, mette a disposizione anche del personale integrativo per assicurare la migliore funzionalità delle strutture di cui trattasi.

Art. 4

(Individuazione del personale in assegnazione temporanea)

1. Il personale in assegnazione temporanea alla Regione è individuato nel personale non dirigente e, se individuato dalla Provincia, nel personale dirigente indicato al precedente articolo 2, comma 1, appartenente alle categorie del comparto Regioni-Enti locali alla data del 1° gennaio 2017.
2. La Provincia, in linea con quanto previsto nella convenzione per il biennio 2015-2016, conferma formalmente il proprio assenso all'assegnazione temporanea del personale di cui al punto che precede, con la sottoscrizione della presente convenzione. L'assenso è da intendersi esclusivamente riferito al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2017. Tale personale svolgerà, di norma, la propria attività lavorativa presso le strutture individuate al successivo articolo 6.
3. Il personale di cui al precedente comma 1, in relazione alle esigenze organizzative ed operative della Regione, relative alla gestione dei servizi per l'impiego, compreso il collocamento mirato di cui alla L. 68/99, e alla somministrazione di politiche attive per il lavoro può essere chiamato a svolgere, temporaneamente, la propria attività anche presso le strutture organizzative della Regione che hanno la responsabilità di gestire le funzioni correlate ai servizi per l'impiego e alla somministrazione delle politiche attive.

Art. 5

(Disposizioni organizzative per il personale in assegnazione temporanea)

1. Il personale, in assegnazione temporanea, per le attività relative all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro risponde funzionalmente, a far data dal 1° aprile 2016, esclusivamente al dirigente regionale competente per materia, individuato dalla Giunta Regionale, e ne osserva le direttive per lo svolgimento delle attività e dei compiti attribuiti. Al dirigente regionale

competere, in particolare, l'organizzazione delle funzioni e del lavoro in modalità idonea a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e a uniformarne la gestione sull'intero territorio marchigiano.

2. Il dirigente regionale competente individua, nell'ambito del personale in assegnazione temporanea, anche il personale al quale conferire la responsabilità di procedimento secondo le procedure e gli adempimenti stabiliti dall'organizzazione regionale. La durata del conferimento di responsabilità è coincidente con quella del presente atto.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale dirigente eventualmente assegnato dalla Provincia, il quale fornirà attività di supporto ai dirigenti regionali che curano la gestione dei servizi per l'impiego e la somministrazione delle politiche attive, in relazione alle rispettive competenze.
4. La gestione giuridica dello stesso personale è assicurata dalla Provincia, secondo la propria regolamentazione, previa intesa con il Dirigente regionale competente, che è tenuto a fornire le necessarie valutazioni per il riconoscimento di premi, indennità o altri compensi, ivi compresa la retribuzione di risultato, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e applicati dalla Provincia, fatte salve le esigenze di omogeneità da garantire a tutto il personale di cui alla presente convenzione.
5. Il dirigente regionale competente assume i poteri datoriali previsti dal vigente ordinamento giuridico applicato agli enti locali territoriali, compresi quelli di cui al D.Lgs n. 81/2008. A tal fine, la Provincia si impegna alla tempestiva consegna dei documenti di valutazione dei rischi per ciascuna sede dei centri impiego, le cartelle cliniche dei dipendenti interessati elaborate dal medico competente, le informazioni relative al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e quant'altro necessario a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 18 del su richiamato D.lgs n.81/2008.
6. Alla Provincia spetta il pagamento degli emolumenti stipendiali ai dipendenti di cui al precedente articolo 2, comma 1, in servizio al 1° gennaio 2017, e delle relative polizze assicurative, nonché tutti gli adempimenti dichiarativi e certificativi conseguenti, ai fini fiscali, contributivi e previdenziali.
7. Le risorse del trattamento economico accessorio del personale sono erogate nella misura e con le modalità fissate dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia medesima, nel rispetto della contrattazione nazionale.
8. Sempre con riferimento alla gestione giuridica del personale di cui trattasi, alla Provincia compete:
 - a. la gestione di tutte le presenze/assenze parziali e giornalieri dei dipendenti;
 - b. la gestione di tutti gli istituti giuridici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro o da specifiche disposizioni di legge, ovvero da apposite disposizioni del relativo Dirigente regionale, quali aspettative, permessi, autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso la Provincia;
 - c. gli atti modificativi del contratto di lavoro, previa intesa con il relativo Dirigente regionale, quali i passaggi contrattuali da tempo pieno a part time o viceversa, ovvero all'attribuzione di specifiche responsabilità al personale anche con riferimento ad incarichi di posizione organizzativa, il riconoscimento dei permessi di cui alla L. 104/92, comandi, assegnazioni temporanee, ecc..
 - d. avvio dei procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sulla base della disciplina vigente in ciascuna provincia eccedenti la competenza del Dirigente regionale e su segnalazione del Dirigente medesimo e ausilio nella gestione dei procedimenti disciplinari di competenza del Dirigente regionale sulla base delle discipline e della modulistica in uso presso la Provincia.
 - e. Il riconoscimento dei buoni pasto secondo la disciplina in vigore presso la Provincia.

9. Si conferma che gli atti amministrativi adottati dal personale utilizzato in assegnazione temporanea sono imputati alla Regione, a far data dal 1° aprile 2016 e con prosecuzione per l'annualità 2017.

Art. 6
(Sedi dei Centri per l'Impiego)

1. Per la gestione operativa dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche attive del lavoro la Provincia mette a disposizione della Regione le attuali sedi dei Centri per l'Impiego e degli sportelli del lavoro da essi dipendenti.
2. La Provincia, per la gestione delle sedi di cui al comma precedente, mantiene la titolarità dei rapporti e degli accordi in essere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con gli Enti locali e ne assicura la regolare funzionalità in termini di manutenzione, utenze, strumentazioni operative, materiali di consumo, ecc.

Art.7
(Oneri)

1. La Regione provvede a riconoscere, alla Provincia, la somma complessiva massima di €..... a titolo di quota di spettanza sulle risorse ministeriali di cui all'art. 3, comma 1, della convenzione citata in premessa, sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione del personale provinciale funzionalmente e temporaneamente assegnato alla Regione e alle spese di funzionamento delle sedi dei centri impiego presso cui opera.
2. La Regione provvede a riconoscere alla Provincia il finanziamento ammesso, per il 2017, al rimborso del POR Marche FSE 2014/2020 relativamente ai progetti di potenziamento dei servizi per l'impiego ai quali partecipa.
3. La Regione può liquidare ed erogare alla Provincia le somme di cui ai commi precedenti in unica soluzione, a saldo, o in più soluzioni, rispettivamente a titolo di acconto, anticipi e saldo.
4. Le spese di funzionamento e di gestione non graveranno in alcun caso sulle Amministrazioni provinciali.

Art. 8
(Decorrenza e durata della Convenzione)

L'efficacia della presente convenzione, per intesa tra le parti, espressa con la sottoscrizione della stessa, decorre dal 01/01/2017 ed ha validità fino al 31 dicembre 2017, salvo proroga da concordare in esito a specifici provvedimenti o accordi stipulati a livello nazionale, in ogni caso ratificati in maniera formale.

Art. 9
(Norme transitorie)

La Regione e la Provincia s'impegnano, per l'intera durata della fase transitoria del passaggio delle funzioni in materia servizi per l'impiego e di somministrazione delle politiche attive, a garantire l'utilizzo delle risorse

umane e delle strutture e infrastrutture materiali e immateriali indicate nel presente atto, per dare continuità all'erogazione del servizio pubblico.

Art. 10
(Risoluzione)

La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge o di rapporti convenzionali col Ministero del Lavoro e dello Politiche Sociali, incompatibili con quelle contenute nella stessa.

Ancona, _____

Per la Regione Marche:

.....

Per la Provincia di.....:

.....

Allegato 2

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE E LA PROVINCIA DI.....
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE****TRA**

La Regione Marche, in persona del Presidente, (o suo delegato) domiciliato per la sua carica in Ancona, Via Gentile da Fabriano, di seguito "Regione"

E

La Provincia di....., in persona del Presidente, (o un suo delegato), domiciliato per la sua carica in, il quale interviene in forza di, di seguito "Provincia".

CONSIDERATO CHE:

- La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulla Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" e, in particolare, all'articolo 1, commi 44, 85 e 86, disciplina le funzioni fondamentali delle Province, le ulteriori funzioni fondamentali delle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle Città metropolitane.
- La medesima legge, all'art. 1, comma 89, dispone che "Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85" e in tale categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della stessa legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183/2014 ed ai relativi decreti legislativi attuativi.
- Il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo, in particolare agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse, e prevedendo che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ogni Regione e Provincia autonoma, venga sottoscritta una Convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei Centri per l'Impiego.
- L'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - "Legge di stabilità 2015"), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, prevede, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi 421 e 428, la possibilità di avvalimento, da parte delle Regioni, del personale delle Province e delle città metropolitane

attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

- In data 16 ottobre 2017 è stata stipulata la nuova Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella persona del Ministro Giuliano Poletti e la Regione Marche, nella persona dell'Assessore al Lavoro Loretta Bravi (delegata dal Presidente della Regione Marche), relativamente alla regolazione, per l'anno 2017, dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive, secondo lo schema di Convenzione approvato con la Deliberazione di Giunta n. 1188 del 9 ottobre 2017.
- La Convenzione, di cui al precedente punto, stabilisce all'art. 2, punto 2, che in attuazione della medesima, la Regione sottoscriva, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 427, della L. n. 190/2014, apposite Convenzioni con le Province per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale provinciale, impiegato nei servizi per l'impiego.
- Tra i servizi di cui trattasi, sono naturalmente inclusi anche i servizi per il collocamento mirato di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché la somministrazione di misure di politica attiva per il lavoro.

PREMESSO CHE

- E' stata stipulata tra le parti apposita convenzione per confermare, anche per il 2017, la collaborazione necessaria a dare continuità ai servizi per l'impiego e alla somministrazione di politiche attive per il lavoro, nelle more della definizione dell'impianto organizzativo delle funzioni in materia di Stato, Regioni e Province.
- E' interesse comune delle parti disciplinare la gestione delle attività, già a titolarità della Provincia e finanziate con risorse ancora disponibili nel bilancio provinciale.

LE PARTI CONVENGONO CHE

ART. 1 (Oggetto)

Il presente Protocollo è stipulato con l'obiettivo di creare le opportune condizioni affinché possa essere garantita, senza alcuna interruzione, l'erogazione dei servizi pubblici per l'impiego e la somministrazione delle politiche attive per il Lavoro, compresa la formazione, nella fase transitoria del passaggio delle funzioni.

ART. 2
(Ruolo della Provincia)

1. La Provincia fornisce alla Regione l'aggiornamento dell'elenco del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i dipendenti che operano nelle strutture di raccordo dei Centri Impiego, funzionalmente e temporaneamente assegnato, alla data del 01/01/2017, con l'indicazione delle eventuali modifiche del rapporto di lavoro (part-time, congedi L.104, comando,...), in ogni caso da concordarsi preventivamente con la competente struttura regionale.
2. Per quanto riguarda tutte le attività di Politiche attive e servizi del Lavoro (es. gestione del Fondo Nazionale per i disabili) e di Formazione (es. formazione in apprendistato professionalizzante, azioni formative a cofinanziamento FSE di cui al POR 2014/2020) in corso di svolgimento, alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, come attività già a titolarità della Provincia al 31/03/2016, la Provincia, sulla base di specifici atti regionali, assicura l'espletamento delle attività finali, limitatamente agli aspetti contabili relativi al pagamento della spesa (emissione mandati di pagamento) fino all'esaurimento della misura o dell'azione, comunque almeno fino alla cessazione di efficacia del presente protocollo, come stabilito al successivo art. 5.
3. Al fine di concludere gli atti afferenti attività a titolarità provinciale, la Provincia si impegna a garantire, al personale trasferito alla Regione Marche ai sensi e per effetto della L.R. n. 13/2015 l'accesso alla documentazione inerente la gestione delle attività di cui sopra.
4. Relativamente alla chiusura della programmazione FSE 2007/13, la Provincia, mantiene le responsabilità amministrative e finanziarie correlate alla funzione di Organismo intermedio che ha svolto per l'intero periodo, adotta gli atti necessari e, in caso di eventuali recuperi, ne comunica i corrispondenti importi all'Autorità di Gestione del POR FSE, per gli adempimenti di competenza.
5. In merito agli strumenti materiali ed immateriali necessari a garantire il pieno funzionamento dei servizi pubblici per il lavoro, la Provincia si impegna a garantire il pieno utilizzo delle proprie strutture e infrastrutture al fine di assicurare, senza alcuna interruzione, l'erogazione del servizio pubblico, per l'intera durata della validità del presente atto, come stabilito al successivo art. 5.

ART. 3
(Ruolo della Regione Marche)

1. La Regione Marche, in conformità alle disposizioni e intese con il Governo nazionale, si impegna a mettere in atto tutte le azioni amministrative e procedurali di propria competenza, necessarie al completamento del passaggio delle funzioni in materia di servizi per l'impiego e di gestione delle politiche attive.
2. Relativamente alla questione afferente la proroga dei contratti del personale precario della Provincia, in forza presso i centri per l'Impiego e le loro diverse articolazioni, la Regione, allo

scopo di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi, si impegna a ricercare, nel Tavolo tecnico di lavoro attivato tra MLPS e Regioni, positive soluzioni per la stabilizzazione di tale personale o, in ogni caso, per consentire la prosecuzione dei contratti in essere.

ART. 4
(Norme Transitorie)

1. Le parti si impegnano congiuntamente a mettere in atto tutte le procedure necessarie a concludere entro il 31.12.2017 i procedimenti pendenti che coinvolgono le amministrazioni provinciali, garantendo altresì la continuità nell'erogazione del servizio pubblico.
2. Con il presente Protocollo le parti confermano il gruppo di lavoro tecnico per il monitoraggio e la verifica operativa del protocollo stesso, costituito a seguito della sottoscrizione del precedente analogo protocollo, al quale partecipano rappresentanti nominati dalla Regione Marche e dalle cinque Province marchigiane.

ART. 5
(Durata del Protocollo)

1. Il presente atto produce effetti a far data dal 01/01/2017, per intesa tra le parti formalizzata con la sottoscrizione dello stesso, fino al 31/12/2017.
2. Per garantire la necessaria continuità della gestione dei servizi pubblici per il lavoro e la formazione, nelle more dell'approvazione della Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 2018, con la quale saranno previste le disposizioni relative al trasferimento del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato dalle Province alle Regioni, il presente protocollo si intende prorogato, con i medesimi termini e modalità, fino al 31/03/2018.
3. Le parti si impegnano ad incontrarsi, per l'eventuale rinnovo del presente protocollo entro 15 giorni prima della sua scadenza.

Ancona, _____

Per la Regione Marche:

Per la Provincia di.....:
